


Verbale n. 56 / 2017

L'anno duemiladovecento e sedici addì 13 Aprile ~~2017~~ alle ore 9,30
P in prima convocazione, nei locali del Palazzo Comunale si è
riunito la IV C.C.P. a seguito atto di convocazione prot.
a n. 8396 del 11.04.2017 contenente il seguente o.d.g.: 1) Studio
(e revisione del "Regolamento di Polizia Urbana" 2) Tasse
1. ed eventuali. Alle ore 9,30 sono presenti: il Componente
il Placido Caporlingua, il Consigliere Vincenzo Rapisarda in
se sostituzione del Componente assente Vincenzo Chignuni, il
100 Consigliere Grazia Tentura in sostituzione del Componente
2. assente Placido Fumari entrambi con giunta delega agli
3. atti della IV C.C.P. alle ore 9,40 entra il Presidente della
IV C.C.P. Giuffrida Il Presidente esortata la presenza
del numero legale, dichiara aperte le sedute. La Com-
missione inizia i lavori, ed integra l'art. 39 paragrafo
1^o successivamente la Commissione passa alla stesura e
dattiloscrittura degli artt. 84-85-86-87-88-89-90 che dopo
averli ultimati ne allega copie al seguente verbale. Alle
ore 11,00 la Commissione chiude i lavori. Letto, confer-
mato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario

Rosa M. Randazzo

Il Componente

Placido Caporlingua
Vincenzo Rapisarda

qualunque mezzo di pubblicità.

La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 €

Art. 84 – Recinzione di terreni confinanti con il suolo pubblico

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente e facilmente introdurre.

- E' comunque vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o con altri materiali che possano costruire pericoli per i passanti.
- I proprietari sono tenuti a mantenere i terreni sgombri da rifiuti di qualunque genere. Almeno due volte l'anno devono procedere al discerbamento per ragioni di decoro, igiene e salvaguardia della pubblica incolumità dal rischio incendi.
- La violazione del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 100,00 €

Sanzioni e norme finali

Art 85 – Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, ove non diversamente indicato comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 200,00;

ai sensi della L. 24,11,81 n. 689 le violazioni del presente regolamento possono essere conciliate con l'importo di euro pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo (importo più favorevole al trasgressore) con pagamento entro 60 gg dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la tesoreria comunale o tramite versamento a mezzo c.c. Postale intestato alla polizia locale.

E' facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco, entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notificata differita del verbale di accertamento dell'infrazione.

Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quanto le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'accertatore.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui sopra, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 86 – PAGAMENTO IMMEDIATO: il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente regolamento in via breve direttamente mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri.

Per essi l'agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Art. 87 - con l'approvazione del presente regolamento di polizia urbana s'intendono abrogate le norme regolamentari disciplinate le stesse materie e con esso in contrasto.

Art. 88 – Il presente regolamento entra in vigore ai sensi di legge.

Art. 89- Eventuali modifiche con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 90 - foro di competenza per le controversie è il foro di Catania.